

PARERE AVV. FRANCESCO ROSSI –

Cassa integrazione in deroga e FIS

Gli avvocati, nella loro qualità di datori di lavoro, possano far ricorso, in caso si trovino nella necessità di sospendere dall'attività lavorativa i loro dipendenti, a due strumenti di sostegno del reddito che legittimano sospensione del rapporto di lavoro senza che vi sia la necessità di corrispondere la retribuzione.

Il primo strumento è la **cassa integrazione in deroga** per tutti coloro che occupano **meno di cinque dipendenti**, il secondo è il **FIS (Fondo integrazione salariale)** per coloro che occupano **più di cinque dipendenti** ed abbiano versato i relativi contributi.

Il riconoscimento della **Cassa integrazione i deroga** è disciplinato dall'art. **22 del d.l. n. 18 del 2020** che rinvia ad accordi che devono concludersi su base regionale o con riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano fra rappresentanti dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori. Il trattamento è successivamente riconosciuto con decreto delle regioni o delle province autonome, con **decorrenza dal 23 febbraio** e per il **personale in forza a quella data**.

Per il **Veneto in data 20 marzo 2020** è stato concluso **l'accordo quadro** che ti allego (previsto appunto nel decreto legge n. 18 del 2020) fra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzabilità dell'accordo e la **necessaria preventiva fruizione delle ferie**, deve evidenziarsi come, anche in assenza di specifica previsione, risponda alla logica dell'intervento dell'ammortizzatore sociale la preventiva fruizione delle ferie maturate con riguardo all'anno 2019, ferie che avrebbero già dovuto essere godute, ossia degli altri strumenti di flessibilità, come indicato anche dal d.l. n. 18. In ogni caso, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, l'accordo del 20 marzo cui ho fatto riferimento, **all'art.1 , punto 2 precisa che per accedere all'ammortizzatore sociale è necessario aver smaltito previamente le ferie relative all'anno 2019**. La CID può essere concessa per un massimo di 4 settimane e prevede esclusivamente il pagamento diretto da parte dell'INPS al lavoratore.

Per quanto riguarda il FIS la disciplina è contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 148 del 2015.

Avv. Francesco Rossi